



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento di premi e tariffe-premio agli impianti geotermici che utilizzano le tecnologie avanzate di cui all'art. 27 del richiamato D.M. 6 luglio 2012.

Repertorio n. 244/CSR del 21 dicembre 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**


nell'odierna seduta del 21 dicembre 2017

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della predetta direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che, all'art. 24, stabilisce i criteri che regolano i meccanismi di sostegno della produzione elettrica da fonti rinnovabili prevedendo specifici incentivi per gli impianti che utilizzano tecnologie avanzate e non pienamente commerciali;

VISTI i decreti ministeriali 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, che in attuazione delle disposizioni di legge riguardanti l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, hanno definito condizioni e procedure di accesso all'incentivazione, e individuato premialità per l'applicazione di tecnologie che assicurano prestazioni ambientali elevate;

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 4, del richiamato decreto ministeriale del 6 luglio 2012, il quale prevede che, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita questa Conferenza, ai fini dell'accesso ai premi, siano stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima di



RR



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

gas e il valore della temperatura del fluido, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 27120/GAB del 16 novembre 2017, e diramato con nota DAR n. 17994 del 17 novembre 2017;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 13 dicembre 2017 le Regioni e le Province autonome hanno presentato, anche sulla scorta di un documento di ASSOARPA, una serie di osservazioni e proposte emendative, che sono state quasi tutte accolte o riformulate dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nuova stesura del decreto in esame, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 29754/GAB del 18 dicembre 2017, e diramata dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 19937 del 19 dicembre 2017, modificata a seguito delle proposte emendative formulate dalle Regioni nella ricordata riunione tecnica del 13 dicembre 2017;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole sul predetto schema di decreto, condizionandolo all'accoglimento di una proposta emendativa contenuta in un documento consegnato (allegato n. 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012, sullo schema di decreto in epigrafe, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 29754/GAB del 18 dicembre 2017, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 19937 del 19 dicembre 2017.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddea



IL PRESIDENTE

Sottosegretario Gianclaudio Bressa

CH

RR



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Recetti in corso obr
seduti
21/12/17
Gelli

App. 1



17/195/SR10/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
RECANTE MODALITÀ DI VERIFICA E COMUNICAZIONE DEL
RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER IL RICONOSCIMENTO
DI PREMI E TARIFFE-PREMIO AGLI IMPIANTI GEOTERMICI CHE
UTILIZZANO LE TECNOLOGIE AVANZATE DI CUI ALL'ART. 27 DEL
RICHIAMATO D.M. 6 LUGLIO 2012.**

Parere, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone l'espressione del parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente modifica al DM 23 giugno 2016 (decreto sull'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) finalizzato a contemperare i tempi di realizzazione degli impianti geotermici innovativi con la possibilità di accedere agli incentivi previsti dalla legge.

. all'art.7 aggiungere comma 3:

"3. All'art.11 del D.M. 23 giugno 2016, al termine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:

"Per gli impianti geotermoelettrici di cui all'art.10 comma 1 secondo periodo, ai termini di cui al comma 1 e agli ulteriori 6 mesi di cui al presente comma si aggiungono i mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria fino alla data di efficacia del titolo autorizzativo finale. Per tali ulteriori mesi di ritardo, alla tariffa incentivante è applicata una ulteriore decurtazione dello 0,1% per ciascun mese."

Si ricorda che gli "impianti geotermoelettrici tecnologicamente avanzati", si sono iscritti al registro sulla base del riconoscimento del carattere delle risorse geotermiche. Quindi i 51 mesi più 6 che sarebbero congrui nella possibilità di aprire subito i cantieri si riducono fortemente a causa dei tempi per completare tutte le procedure autorizzative. Si ritiene quindi necessario ed urgente intervenire con una disposizione specifica che a costo di un'ulteriore penalità permetta però di tenere conto di tali tempi.

Roma, 21 dicembre 2017